

Normativa e prassi

Nuovi bonus gas e carburanti, dal 6 ottobre via alle cessioni

6 Ottobre 2022

I crediti d'imposta sono cedibili per intero e una sola volta dalle imprese beneficiarie a terzi. Ammessi ulteriori passaggi nel caso in cui i cessionari siano banche, intermediari finanziari e assicurazioni



Il **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate di oggi, 6 ottobre 2022, estende alla cessione degli ulteriori crediti d'imposta introdotti dai decreti legge "Aiuti" e "Aiuti-bis", a favore di determinati settori, per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, le modalità operative già definite con il provvedimento dello scorso 30 giugno (vedi articolo "**Cessioni bonus imprese energivore, comunicazioni a partire dal 7 luglio**").

Approvati, inoltre, anche il nuovo **modello di comunicazione** della cessione, le relative **istruzioni** e le **specifiche tecniche**. Stabiliti, infine, i termini di invio della comunicazione di cessione del *tax credit* a terzi.

I nuovi bonus

In particolare, i *tax credit* coinvolti sono:

1. il credito d'imposta per l'acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l'attività della pesca pari al 20% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022 (articolo 3-bis, DI n. 50/2022)

2. il credito d'imposta a favore delle imprese energivore, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 1, DI n. 115/2022)
3. il credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 2, DI n. 115/2022)
4. il credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 dalle imprese non energivore (articolo 6, comma 3, DI n. 115/2022)
5. il credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 4, DI n. 115/2022)
6. il credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca pari al 20% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 7, DI n. 115/2022).

Tempi differenziati per compensazione e opzione

I *bonus* sono spendibili in compensazione tramite il modello F24 oppure possono essere ceduti.

Nel primo caso, i *tax credit* destinati ai comparti pesca e agricoltura sono utilizzabili in compensazione fino al **31 dicembre 2022**, per gli altri c'è tempo fino al **31 marzo 2023**.

In caso di cessione l'Agenzia deve essere preventivamente informata della decisione.

Data unica per il via alle relative comunicazioni. Per tutti i *tax credit* sopra indicati, la cessione è comunicata da oggi, **6 ottobre**.

Scadenza differenziata, invece, per la chiusura della finestra temporale. Pesca e agricoltura, punti 1) e 6), devono inviare il modello entro il **21 dicembre 2022**, gli altri settori entro il **22 marzo 2023**. Stessi termini per gli eventuali cessionari del credito.

Il contributo è cedibile, per via telematica e in modalità tracciabile, una sola volta e per intero dalle imprese beneficiarie a terzi. Ulteriori cessioni sono consentite soltanto nei confronti di "soggetti qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione).

Un nuovo modello ospita pesca e agricoltura

Con il provvedimento odierno è approvato anche un nuovo "*Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta*" per consentire l'acquisizione delle comunicazioni delle cessioni dei *bonus* destinati ai settori della pesca e dell'agricoltura. Nuove anche le istruzioni di compilazione e le relative specifiche tecniche in sostituzione di quelle approvate con il provvedimento dello scorso 30 giugno.

di

r.fo.

cessioni